

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.3/2011 promossa da:

PANIGGIANI ELENA rappresentata e difesa dagli Avv. **Gianni Franzoni** e **Paola Pezzali**, presso la persona e lo studio del primo domiciliata in virtù di delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. **[redacted]**

- CONVENUTO -

e contro

S. City S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, **[redacted]**
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. **Nilla Benucci**

e



EQUITALIA EMILIA NORD S.p.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. ~~Fabrizio Corradini~~

in punto a: opposizione a cartella esattoriale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 4/1/2011 Elena Parmiggiani si oppone alla cartella esattoriale n.095 2010 000094420 notificata il 31/3/2010 mediante la quale EQUITALIA EMILIA NORD S.p.A., agendo su impulso della Sede INPS di Reggio nell'Emilia, ha intimato alla ricorrente il pagamento di contributi e sanzioni relative al maggior reddito dalla stessa asseritamente percepito quale socia al 10% della società ~~D&C~~ s.a.s. di ~~Parmiggiani~~ E & C per il periodo di imposta 2001, come accertato dall'Agenzia delle Entrate di Roma con accertamento dell'anno 2008.

La ricorrente eccepisce in via preliminare l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito, posto che l'accertamento di cui sopra attiene a competenze dell'anno 2001; censura poi la nullità della notifica della cartella in oggetto, per essere stata effettuata a mezzo posta e non già a mezzo di agente abilitato, come previsto dall'art.26 DPR 602/73; nel merito fa presente che l'accertamento effettuato nei confronti della soc.~~D&C~~ è stato impugnato avanti alla Commissione Tributaria di Roma con giudizio tutt'ora pendente, ed è accertamento del tutto infondato perché basato esclusivamente sulla comparazione del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore.

Si costituisce nei termini l'Istituto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'art. 32 bis del DL 185/2008 (convertito in L.2/2009) che attribuisce esclusivamente all'Agenzia delle Entrate la competenza ad effettuare verifiche sulle dichiarazioni fiscali ed a emettere cartelle di pagamento per il recupero della contribuzione in relazione ad essi accertamenti. Nel merito afferma che la debenza delle somme richieste e contesta la prescrizione.

Si costituisce del parti Equitalia sostenendo la piena conformità a legge della cartella opposta e della conseguente notifica.

GIURE.IT



Non necessitando la causa attività istruttoria, all'udienza del 19 marzo 2014 la stessa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dall'INPS, si osserva che:

- è vero che l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato ad effettuare gli accertamenti formali e sostanziali sui redditi dichiarati, tramite il modello unico, dai contribuenti (artigiani, commercianti e liberi professionisti). L'Agenzia delle Entrate stessa, in attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n.600/73, provvede in effetti al controllo formale e sostanziale delle suddette dichiarazioni ai fini della liquidazione non solo delle imposte, ma anche di contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni stesse;
- ciò sulla scorta di quanto successivamente previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 241/1997 sub "Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali " e dall'art. 36 ter del medesimo D.Lgs. n. 241/1997 sub "Controllo formale delle dichiarazioni", oltre che ai sensi dell' art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 che dispone che per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali che, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999; segnatamente la norma – rubricata " Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali";
- infine l'art. 32 bis del DL 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 per i contributi e premi ex dlgs 426/1997 prevede, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2006, l' iscrizione a ruolo diretta da parte dell' Agenzia delle Entrate e dunque la diretta riscossione da parte della stessa.

Tanto premesso, a parte che come noto, il successivo art. 7 co. 2° lett. t) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n 106 ha abrogato il citato art.32; di talchè il potere di riscossione dei contributi previdenziali è dal maggio 2011 ripassato all'INPS, va notato che nel caso in esame il maggior credito contributivo asseritamente accertato riguarda il periodo di imposta 2001, periodo in cui la riscossione dello stesso era ancora in capo all'INPS, che l'ha effettivamente effettuata iscrivendo lei stessa a ruolo le somme oggetto della cartella, come sostenuto dalla stessa Equitalia nella propria memoria di costituzione.



Ed infatti, la cartella qui contestata è stata emessa dall'ente esattore sulla base della richiesta dell'INPS, e tanto basta a ritenere legittimato passivo proprio l'Istituto impositore.

Nel merito, si deve pregiudizialmente dare atto che la Commissione Tributaria di Roma, con sentenza n.108-05-13 depositata il 18/3/2013 ha accolto il ricorso della società ~~Dedini~~ s.a.s. di ~~Parmigianini~~ E & C implicitamente dichiarando illegittimo l'accertamento tributario di cui è causa.

La sentenza è stata integralmente prodotta dalla parte attrice all'udienza del 11/9/2013; con la caducazione del verbale di accertamento viene meno, di conseguenza, il titolo legittimante il recupero contributivo dell'INPS, e la cartella esattoriale di cui è causa deve essere posta nel nulla.

Per completezza va accolta comunque anche l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 9° legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nella specie i crediti oggetto della cartella si riferiscono a contributi dovuti nella gestione commercianti relativi a maggiori redditi percepiti dalla stessa nell'anno 2001.

Non vi è dubbio che al momento della notifica della cartella esattoriale (31/3/2010) risultasse certamente decorso il termine di prescrizione quinquennale con riferimento a tutti i contributi oggetto della stessa.

Si tratta quindi di stabilire se la notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. RCE 020200033/2008, che ha preceduto l'odierno avviso di addebito, sia idonea ad interrompere il termine prescrizionale (la data della notifica dell'avviso di accertamento è il 30/12/2008 alla ~~Dedini~~ s.a.s. di ~~Parmigianini~~ E & C, si desume a detta data prossima anche la notifica dell'avviso di accertamento direttamente notificato –ancorché identico- alla ricorrente personalmente in qualità di socia di essa società).

E' pacifico il principio per cui la prescrizione relativa alla contribuzione previdenziale non può essere efficacemente interrotta da soggetti diversi dall'ente previdenziale titolare del credito (Cass., 31 luglio 2009, n. 17849; Cass., 12 novembre 2012 n. 19646, nonché, implicitamente, Cass., 17 dicembre 2008, n. 29479).

Tale principio deve peraltro essere coordinato con il disposto dell'art. 32-bis D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ai cui sensi l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, (che ha unificato le procedure di liquidazione, riscossione e accertamento dei redditi a

GIURETT



fini fiscali e contributivi), che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento é effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

Il citato art. 32 bis – oggi abrogato dall'art. 7 co. 2° lett. t) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n 106 - si applicava, però, ai sensi del suo 3° comma, soltanto *"con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi"*.

In forza del potere di rappresentanza ex lege conferito all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi derivanti dall'accertamento dei maggiori redditi non dichiarati dall'assicurato deve ritenersi che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione per i contributi per i quali la legge prevede che l'iscrizione a ruolo venga effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, sempre che l'accertamento contenga una richiesta di pagamento anche dei contributi previdenziali.

Non è questo, invece, il caso per cui è causa, sia perché i contributi oggetto dell'avviso di addebito si riferiscono all'anno 2001, e dunque ad un periodo di imposta che resta estraneo all'ambito di applicazione del citato art. 32 bis D.L. n. 185/2008, sia perché, non essendo stato prodotto l'avviso di accertamento, non è possibile verificare se lo stesso contenga un qualsiasi riferimento anche al pagamento dei contributi previdenziali.

I contributi oggetto della cartella pertanto integralmente prescritti.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente e della novità della questione trattata.

GIURE.IT

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla la cartella esattoriale oggetto della presente opposizione non dovuti i contributi e le sanzioni in essa richiesti;
2. Compensa tra le parti in causa le spese di lite.



REGGIO EMILIA, 19 marzo 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIURE.IT

